

PROF. SALVATORE RICCOBONO jr.

RICORDANDO IL CONGRESSO AGRARIO
SICILIANO DEL SETTEMBRE 1918

Estratto dagli: «STUDI IN ONORE DI
GIOACCHINO SCADUTO»



PADOVA

CEDAM - CASA EDITRICE DOTT. ANTONIO MILANI

1969

pendenti, cioè per l'improvviso sequestro; ed ha ritenuto non veritiero l'assunto del ricorrente, in quanto costui avrebbe dato ordine non di riportare la merce nel suo negozio, bensì di occultarla in altro nascondiglio, e ciò per cedere alle pressioni di coloro che, essendosi prestati a compiacere in tale occultamento, e temendo di comprometersi, gli avevano fatto premure perchè riportasse altrove la merce.

Con tale motivazione la corte ha dimostrato che persistente fu il dolo del ricorrente e che nessuna respiscenza ebbe a verificarsi.

Per questi motivi, rigetta, ecc.

(1) Il reato di associazione per delinquere nel codice vigente e nel progetto del nuovo codice penale.

Il principio contenuto nella massima non era stato precedentemente posto in rilievo nè dalla dottrina, nè dalla giurisprudenza, non essendosi ancora presentato il caso all'ipotesi del giurista nè alla esperienza del giudice. Chè anzi, abituati a considerare l'associazione per delinquere dal lato puramente soggettivo, come la causa generatrice di altri delitti¹⁾, se non addirittura come un atto preparatorio elevato a delitto in deroga alle norme generali sul tentativo e sulla complicità²⁾, ove una distinzione fosse apparsa necessaria nel campo oggettivo fra associazione ed associazione, si sarebbe essa delineata tenendone presenti le singole finalità delittuose: associazione per commettere delitti contro l'amministrazione della giustizia o contro la fede pubblica o contro l'incolumità pubblica o contro il buon costume o contro l'ordine delle famiglie o contro le persone o contro la proprietà (art. 248 cod. pen.); o associazione avente per fine la fabbricazione, il trasporto, la detenzione clandestina di materie esplosive (legge 19 luglio 1894, n. 314); o il sovvertimento per vie di fatto degli ordinamenti sociali (art. 5 legge 19 luglio 1894, n. 316), o il contrabbando (legge doganale 26 gennaio 1896, n. 20). La coesistenza di associazioni distinte, pur aventi analoga finalità delittuosa (*societates sceleris*), operanti in uno stesso ambiente, sarebbe apparsa contraddittoria financo col motivo interno del volere della legge, reso palese dalla relazione al Re sul testo definitivo del vigente codice penale: «sorge il delitto di che si tratta se un

¹⁾ Cfr. MAINO, *Codice penale*, 3ª edizione, Torino 1913, vol. II, n. 1242: «L'associazione deve presentarsi coi caratteri di una vera predisposizione ad eseguire reati del genere di quelli indicati nell'art. 248 codice penale».

²⁾ Cfr. CRIVELLARI, *Codice penale*, Milano 1896, vol. VII, pag. 34.

³⁾ Occorrerà appena far presente che nessun rapporto deve e può ricercarsi tra la espressione *delinquente per mestiere* usata nella relazione ministeriale sul progetto dell'ancor vigente codice penale, e finoggi spesso ripetuta nel linguaggio comune per indicare *associati per delinquere*, e le nozioni di *delinquenti abituali e delinquenti professionali* accolte nel progetto del nuovo codice. È noto che questo, ispirandosi alla necessità di considerare tutta la vita *antecedente* del colpevole, determina i casi in cui sia da pronunciare dichiarazione di *abitudine o professionalità* nel reato in confronto di chi, dopo di avere subito precedenti condanne, ricada nel reato (abitudine), e debba ritenersi inoltre che viva dei proventi di esso (professionalità).

I.

CASS., 1ª SEZIONE, 13 maggio 1929 — PUJA *Presidente*
— DE FICCHY *Estensore* — GATTI P. M. (conforme).
— Giambeluca ed altri, ricorrenti.

II.

CASS., 1ª SEZIONE, 14 dicembre 1929 — MARCONI *ff. di*
Presidente ed *Estensore* — TANCREDI P. M. (conf).
— Ortoleva ed altri, ricorrenti.

Associazione per delinquere — Partecipazione contemporanea a due associazioni — Duplici condanna — Codice penale, art. 248.

Si può far parte contemporaneamente di più associazioni a delinquere. Quindi chi sia stato assolto o condannato per tale reato può essere dichiarato colpevole dello stesso reato, in quanto abbia partecipato ad altra associazione (1).

numero di individui si associa non già per commettere questo o quel reato, ma in genere una serie di delinquenze, per far quasi, a così dire, il mestiere del delinquente³⁾.

Ma dalla pluralità delle denunce di associazione per delinquere che si sono formate ed intrecciate in questo ultimo quinquennio specialmente in Sicilia⁴⁾ è sorta la questione sulla quale la corte suprema ha formulato il principio sopra riportato, e della quale è opportuno enunciare i veri termini: se nell'orbita di una più vasta trama, perturbatrice della normalità della vita di un determinato ambiente (mafia, camorra, ecc.) si vengono a formare aggregati minori, tali da costituire altrettanti gruppi a sè stanti, punibili ai sensi dell'art. 248 codice penale, non può ritenersi che per l'identità dell'elemento ideologico unica sia l'associazione per delinquere, ma sussistono tanti reati di associazione per delinquere quanti sono gli aggregati criminali che sullo sfondo comune possono in maniera precisa individuarsi come manifestazioni di attività particolari, indipendenti da quella vista d'insieme che può essere offerta dal quadro completo costituito dalle interferenze tra i singoli appartenenti ai vari gruppi, onde il deplorato fenomeno della organizzazione della delinquenza è derivato.

Nulla di più manifesto se trattisi di aggregati aventi ciascuno un'oggettività precisa diversa perchè nessuno potrebbe confondere un'associazione di falsificatori di carte di pubblico credito con una società anarchica o con altre dirette contro l'incolumità pubblica, o l'ordine delle famiglie; la questione invece sorge unicamente nei limiti di applicabilità dell'art. 248 codice penale, e dove si tratti di associazioni differenziate soltanto per la particolarità delle intese corse fra i partecipanti. La

Nè può confondersi l'associato per delinquere con colui che, per usare le parole dell'art. 3 del progetto del nuovo codice, *revela una particolare predisposizione al delitto* (tendenza a delinquere) per la natura e le circostanze tutte dell'azione, la gravità del danno, il pericolo cagionato, la intensità del dolo, i motivi a delinquere, il carattere del reo, i precedenti penali e giudiziari, la condotta e la vita antecedente, contemporanea e susseguente al reato, le condizioni di vita individuale, familiare o sociale (relazione del guardasigilli on. Rocco). Per altro in seno alla commissione parlamentare chiamata a dare il suo parere sul progetto del nuovo codice è prevalso l'avviso che fossero da eliminare le norme relative alla tendenza a delinquere, apparse inaccettabili da tanti opposti punti di vista (*Atti della commissione parlamentare*, tipografia del senato, 1930, pag. 508).

⁴⁾ Le più recenti sentenze della corte suprema, aventi per oggetto la delinquenza associata, riguardano le province siciliane.

regola comunemente ammessa che a costituire il delitto di associazione per delinquere non sia necessario l'accordo preventivo per la consumazione di delitti determinati e individuali nella loro qualità e quantità, essendo sufficiente un concerto generico a commettere una serie indeterminata di delitti compresi nelle categorie indicate nell'art. 248 codice penale⁵⁾, potrebbe far ritenere che, venendo a mancare la specialità delittuosa che possa denotare oggettivamente il carattere differenziale tra i singoli gruppi (e nella pratica giudiziaria le associazioni per delinquere sono state indicate in maniera uniforme in guisa da comprendere eventualmente tutte e ciascuna delle varie ipotesi delittuose contemplate nell'art. 248 codice penale) debba venire pur meno ogni ragione di distinguere. Se a ciò si aggiunga che il reato sussiste anche se singoli delitti non vengono commessi⁶⁾, essendo l'associazione per delinquere un delitto a sé stante, autonomo e indipendente dai delitti per la consumazione dei quali l'associazione si sia costituita⁷⁾, e che non occorre una speciale organizzazione⁸⁾, si può cadere nell'errore di affermare che il solo elemento intenzionale dia vita ed essenza al reato di associazione per delinquere, in guisa che questa possa e debba identificarsi in quella solidarietà criminosa puramente soggettiva, in quella attitudine costantemente rivolta al delitto, quali sono appunto la mafia e la camorra.

Senza voler superare i confini di una nota essenzialmente giuridica, sia lecito, poiché il diritto non può né deve prescindere dai fenomeni sociali, rilevare la confusione che si è fatta talvolta fra la camorra di Terra di Lavoro e la delinquenza del Nolano e dell'Aversano, estrinsecantesi in furti e rapine e in delitti di sangue; e, peggio, tra la mafia e la delinquenza specifica di Sicilia⁹⁾, perché non si è tenuto conto che camorra e, più ancora, la mafia, rappresentano stati psicologici tendenti al più sconfinato individualismo, alla negazione dell'autorità dei pubblici poteri, alla disfrenata sete dell'arricchimento mediante la prevalenza di un benessere inconfidente, sopra e contro ogni altrui interesse; non si è tenuto conto che camorra e mafia indicano uno stato di animo che in determinati ambienti andava diffondendosi sempre più

⁵⁾ Cass. pen., camera di consiglio, 15 giugno 1928, rel. NOVELLI (*Giust. pen.*, 1928, col. 1492); cass. pen., 2^a sezione, 4 dicembre 1929, pres. PUJIA, rel. RENDE, p. m. BRUNO (concl. conf.), ric. P. M. contro Ragusa (*Giust. pen.*, 1930, col. 429).

⁶⁾ Cass. pen., 2^a sezione, pres. DOBELLI, rel. CUBONI, p. m. MARFORI (concl. conf.), ric. Meli ed altri (*Giustizia penale*, 1930, col. 845).

⁷⁾ Cass. pen., 8 maggio 1929, camera di consiglio, rel. GIOFFREDI, ric. Aldisio ed altri (*Giust. pen.*, 1929, col. 1570).

⁸⁾ Cass. pen., 1^a sezione, 23 aprile 1930, pres. CAPAREL, rel. DE FICCHY, ric. Rizzo ed altri (*Giur. ital.*, 1930, II, 153).

⁹⁾ Cfr. PALOPOLI, N., *L'abigeato in relazione alla delinquenza associata: mafia e malandrinaggio* (*Giust. penale*, 1928, col. 1244).

¹⁰⁾ La nuova concezione dello Stato etico nel quale tutte le forze individuali sono coordinate ad un'alta superiore finalità, che è lo sviluppo della potenza nazionale, ed il lavoro è elevato a dovere sociale (II dichiarazione della carta del lavoro), non tollera la sopravvivenza di associazioni determinate da interessi particolaristici, né la persistenza di gerarchie occulte che, per quanto non avessero finalità delittuose, apparivano incompatibili con la sovranità dello Stato (legge di pubblica sicurezza 6 novembre 1926, n. 1848; legge 26 novembre 1926, n. 2029, sulle associazioni segrete), e quindi son venute meno quelle condizioni politico-sociali che avevano favorito la formazione e l'estendersi di ogni superstruttura tendente a diminuire l'eguaglianza e la libertà dei cittadini di fronte alla legge. Dove dirsi superata, quindi, ogni discussione sul contenuto sociologico del fenomeno della camorra e della mafia, ed esso ha ormai essenzialmente il carattere di un problema di criminalità.

¹¹⁾ Il procuratore generale GIAMPIETRO nella relazione

quanto maggiore era lo spostamento del principio di autorità dallo Stato verso i singoli¹⁰⁾. E camorra e mafia erano solo lo sfondo psicologico; su questo emergevano gruppi di elementi che si accomunavano secondo gli interessi delittuosi particolari; e soltanto le intese così interessate, le unioni di consensi, le promesse di cooperanti, di assistenza per svolgere una determinata azione, di assistenza per svolgere quella realtà che è la attività criminosa costituiscono quella realtà che è la associazione per delinquere. Poiché e il fatto associativo che è punibile¹¹⁾. Ne la chiarezza del testo avrebbe bisogno di illustrazione più ampia, ove si rifletta che l'art. 248 codice penale stabilisce che ciascuno degli associati è punito per il solo fatto dell'associazione. Dice il MANZINI: « Il delitto in discorso non è costituito da una semplice risoluzione collettiva a delinquere. A questo elemento psicologico interno si aggiunge il fatto esterno dell'associazione »¹²⁾.

Ma l'elemento psicologico non è sufficiente per la costituzione del delitto. La semplice manifestazione di un'intenzione criminosa non è punibile, come non lo è il semplice accordo (*pactum sceleris*) per commettere un reato¹³⁾ se manca la lesione giuridica corrispondente, l'aggressione, la minaccia, il turbamento di quel diritto che la legge reputa meritevole di tutela¹⁴⁾. E l'associazione per delinquere è un delitto contro l'ordine pubblico, perché « perturba il regolare andamento del vivere civile, diffonde la minaccia a quei beni giuridici al cui attentato mirano le specie delittuose per cui si è costituita l'associazione »¹⁵⁾. La condizione esteriore necessaria e sufficiente a determinare il pericolo per l'ordine pubblico (allarme sociale) è data dall'associazione (*societas delinquentium*). Questa esiste allorché la volontà dei colpevoli è intesa ad unire, a fondere in unico proposito criminoso la disposizione delittuosa dei singoli: la società è aggredita nella sua sicurezza e nella sua tranquillità dal costituirsi di questa coalizione di forze malefiche le quali hanno di mira tutta un'attività anti-giuridica¹⁶⁾.

Per evitare che si fraintenda è bene insistere su un concetto fondamentale.

dei lavori compiuti nel distretto della corte di appello di Palermo nell'anno 1927 (Palermo, FIORE, pag. 31, 1928) così si esprime: « La società dei mafiosi, attiva, operante, è per se stessa un'associazione per delinquere ». L'insigne magistrato, non disse, adunque, che la mafia è un'associazione per delinquere, ma la società dei mafiosi; ed aggiunse ancora: « La società dei mafiosi attiva, operante ».

¹²⁾ MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, Torino, vol. V, pag. 650.

¹³⁾ Il progetto del nuovo codice penale, che può dirsi abbia conciliato il dissidio fra la scuola positiva e la scuola classica, giustificando nel campo teorico la pena col concetto del determinismo psicologico, e ponendo a fondamento dell'imputabilità la capacità di intendere e di volere, e, nel campo pratico, stabilendo accanto alle pene, che conservano la preminente funzione intimidatrice di carattere generale, le misure di sicurezza, che hanno carattere esclusivamente personale (cfr. relazione del ministro al senato del regno), non punisce l'istigazione a delinquere non seguita da reato. Tuttavia, partendo dal concetto che le misure di sicurezza vanno applicate alle persone socialmente pericolose, comunque la pericolosità possa essersi rivelata (cfr. le dichiarazioni del commissario prof. Rocco in seno alla commissione ministeriale), rende applicabili misure di sicurezza contro l'istigatore, anche se l'istigazione non sia accolta, e contro l'istigato, se l'istigazione sia accolta, e il reato non sia commesso (art. 119 progetto definitivo).

¹⁴⁾ Sul riguardo i concetti fondamentali del codice vigente sono stati accolti nel progetto del nuovo codice.

¹⁵⁾ Cass. penale, sezione I^a, 24 marzo 1930, pres. PUJIA, rel. RUBIANI, p. m. LAVIANI (concl. conf.), ric. Giarrusso ed altri (*Giust. pen.*, 1930, col. 715).

¹⁶⁾ SALERNO, *Concorso delittuoso e associazioni a delinquere* (*Scuola positiva*, 1930, fasc. 1, 2).

CASS., 1ª SEZIONE, 14 luglio 1930 — DE NOTARISTEFANI
ff. di Presidente — MARONGIU Estensore — MAZZA
P. M. (conf.) — BIANCA ed altri ricorrenti.

Disoccupazione involontaria — Inscrizione nel-
l'ufficio di collocamento — Mezzadri —
Non obbligatorietà — Regio decreto-legge
29 marzo 1928, n. 1003, sull'iscrizione negli
uffici di collocamento, art. 14.

Spetta specialmente al MASSARI ¹⁷⁾ il merito di avere messo in luce il duplice aspetto onde il reato appare nella sua espressione esteriore o fisica: l'aspetto esecutivo che nel fatto criminoso rivela, costantemente, un'azione dell'uomo; e l'aspetto effettuale che è indicato dal prodursi dell'evento; perocchè « il reato non è mero vagheggiamento, o velleità, o desiderio di un evento antigiuridico, nè sola determinazione, o tendenza; ma è volontà che si attua, impulso che si esteriorizza, pensiero che sbocca in una condotta ». E se nessuna forma criminosa è concepibile senza un evento, la nozione di reato non può ridursi al solo elemento spirituale, privandolo dell'elemento fisico, ma in ogni reato deve ricercarsi un'attività esterna generatrice dell'evento ¹⁸⁾.

Al lume di tali principii appare di maggiore evidenza l'errore di chi volesse ricondurre il reato di associazione per delinquere ad un fenomeno esclusivamente ideologico, sovrastante sia pure allo svolgimento dell'attività dei singoli associati, e quindi incapace di differenziarsi esteriormente. In tal caso il lato esteriore del reato di associazione per delinquere si scorgerebbe soltanto nella attuazione del programma criminoso, attraverso i singoli delitti per i quali l'associazione si sia costituita; e l'associazione, più che estendersi a quanti tendono con l'intelletto al delitto, finirebbe col risolversi in altrettante correati o complicità fra i vari associati quanti sarebbero i delitti specifici; e, mentre resterebbero a buon diritto fuori dell'associazione ¹⁹⁾ coloro che non sarebbero raggiunti da prove di correati o complicità nelle manifestazioni specifiche, per gli altri uno stesso fatto darebbe luogo a duplice applicazione di penalità, se la norma dell'art. 78 del codice non ne facesse divieto.

Ma se il reato di associazione per delinquere è indipendente, come tutti ripetono, dai singoli reati costituenti l'associazione, è necessario che esso offra in sè stesso, oltre l'elemento psicologico, il fatto esteriore, o fatto materiale, o fenomenico, che dir si voglia; e tale

¹⁷⁾ MASSARI E., *Il momento esecutivo del reato. Contributo alla teoria dell'atto punibile*, Pisa 1923, parte I, « Il reato come azione ».

¹⁸⁾ La ripartizione scolastica di reati di azione e reati di omissione è criticata dal MASSARI per il carattere commissivo comune a tutti i reati: anche l'omissione è azione, e precisamente è un aliud facere.

¹⁹⁾ Con il reato di associazione per delinquere non va confusa la partecipazione a delinquere della quale fa cenno il MASSARI (op. cit., parte II, *L'azione come reato*, pag. 206 e segg.), e che attiene alla teoria del concorso di più persone in un reato. La necessità di valutare in maniera autonoma la imputabilità dei singoli partecipi, e di giustificare il perchè talvolta il medesimo fatto sia o non antigiuridico, a seconda delle condizioni soggettive di ciascun partecipante, suggerì la concezione di scomporre le azioni dei partecipi in altrettanti reati distinti, e di ravvisare in quella di ciascuno una forma criminosa particolare.

²⁰⁾ Cass. penale, 1ª sezione, 23 aprile 1930, pres. CAFFARELLI, rel. DE FICCHI, p. M. MARICHI (concl. conf.), ric. RIZZO ed altri (*Giust. pen.*, 1930, col. 678).

²¹⁾ Cass. penale, 1ª sezione, 24 marzo 1930, pres. PUJIA, rel. RUBBIANI, p. M. LAVIANI (concl. conf.), ric. GIARRUSSO ed altri (*Giust. pen.*, 1930, col. 713).

I mezzadri di fondi rustici non possono essere considerati quali semplici prestatori di opera, agli effetti del decreto legge 29 marzo 1928, n. 1003, e quindi non incorrono in alcuna sanzione penale se assumano la coltivazione di fondi senza essere iscritti negli uffici di collocamento istituiti con detta legge.

La Bianca Antonio, Fisicaro Michelangelo, Aiuto Santo, Pisicale Sebastiano, Salomone Francesco, Salomone Sebastiano, Pisicale Giuseppe, Italia Michelangelo e Pantano Sebastiano ricorrono contro

è appunto il fatto associativo, cioè l'unione di cinque o più persone con la volontà di commettere i reati indicati nell'art. 248 cod. penale ²⁰⁾, senza che ciò escluda che la prova della preesistenza del sodalizio criminoso possa poi essere ricavata, se occorre, dalle singole manifestazioni delittuose specifiche ²¹⁾.

Non diversa su tale argomento è la concezione che domina il progetto del nuovo codice penale, il quale, conservando la classe dei reati contro l'ordine pubblico ha, come il codice vigente, mantenuto fra essi quello di associazione per delinquere ²²⁾. Nè la eliminazione della limitazione qualitativa dei delitti che gli associati si propongono di commettere può far sorgere il dubbio che, allargandosi il contenuto del fatto antigiuridico, sia stata portata alcuna innovazione nella struttura del reato, perocchè cotale modifica, come l'altra della restrizione del numero dei componenti ad un minimo di tre, fu suggerita dalla necessità di combattere la delinquenza associata con mezzi più efficaci in ogni sua manifestazione ²³⁾. Ma il reato conserva sempre quell'attività esteriore che costituisce l'evento punibile, e che è, giova ripeterlo, il fatto associativo, che nel testo del progetto è rappresentato ancor più nitidamente nelle varie ipotesi, allorchè si promuova o si costituisca o si organizzi la associazione, o semplicemente vi si partecipi ²⁴⁾.

La verità si è che, come in ogni associazione, anche in quella per delinquere è necessario che ciascuno porti il contributo della propria opera, e l'insieme delle attività dei singoli, rivolte ad ottenere che l'associazione raggiunga i suoi fini, costituisce quell'entità autonoma e reale che è l'elemento punibile, e che può verificarsi tante volte quante il singolo, nelle varie ipotesi delittuose dell'art. 248 codice penale, si unisca ad altri nella risoluzione di delinquere, e le sue manifestazioni siano dirette al conseguimento del fine comune ²⁵⁾.

F. U. DI BLASI
Consigliere di corte di appello.

²²⁾ Art. 422 del progetto definitivo del nuovo codice penale: « Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono, o costituiscono, o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi la campagna o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata, se il numero degli associati sia di dieci o più ».

²³⁾ Indipendentemente dal delitto di associazione per delinquere costituito da un programma di delinquenza, il progetto prevede per tutti i reati una causa di aggravamento di pena, se il numero delle persone che siano concorse nel reato siano cinque o più (art. 116, n. 1).

²⁴⁾ In maniera conforme si sono espressi la commissione ministeriale, l'on. ministro nella relazione sul progetto definitivo, e la commissione parlamentare chiamata a darvi il suo parere.

²⁵⁾ Cfr. cass. penale, 1ª sezione, BIANCHI, pres., DE FICCHI rel., MAZZA p. M. (conf.), Termini ed altri ricorrenti (*Giur. ital.*, 1928, II, 226).

"Lavoro d'Italia, Roma 14. VI. 1928
sentenza della commissione arbitrale contro i fuoriusciti.

Giornale di Sicilia 18-19 luglio 1927

"Sicilia nuova" 7-8 gennaio 1926

Un modello di legislazione fascista contro la delinquenza

G. Lorenzoni, Relazione sulle condizioni dei contadini

Sicilia, Roma, 1905

F. Colletti, Classi sociali e delinquenza in Sicilia (1891-1905)
inchiesta parlamentare sulle condizioni dei contadini della provincia
messinese, Roma, 1905

* N. Sammartano, La Sicilia fuori della rivoluzione fascista, 1925

* L. Giampietro, Relazione sul broccamento generale per
la Corte d'Appello di Palermo per gli anni giudiziari
1925, 26, 27, 28, 29, 30, 31, Palermo

* G. S. Loschiavo, Il reato di associazione per delinquere
nelle province siciliane, Sele. Ann. 1933.

* Bruno Cannicelli, Contro la mafia, Quaderni 5
La Corte d'Appello, Foggia, 1934.

* A. Berardelli, Contro la mafia e per la Sicilia,
Roma, 1929

G. S. Loschiavo, mafia, in: "Nuovo esperto italiano",
1934, mese off.

Ma dispiace di non essere il prototipo dei mafiosi,
ma, essendo Sella Terr che produce i mafiosi, è
sperequabile almeno che ne copra il linguaggio

Salvatore Morasca

Curo Morasca, è stato in seguito alle visite a cinche

che la mia commissione, a Base di esporre proba,

per la vita di Costante forse istantaneamente in una

entro e fuori del mio paese di origine, quella cioè

che la Mafia non è una Sella pioghe della Sella

Cura italiana perché la sua origine non scaturisce

dal Salotto, ma dal sentimento della Bellezza

Contro ogni ingombro ed ogni soppressione, e' di

ventate con Sella ineliminabile perché soffocata

da tutti gli elementi di prova da cui scaturisce,

... Veri ma anche adibiti con esempi veri e

proprio di mafiosi, io non mi ne adotto, anzi e

me vengono perché lo sento, sono stato, sin da prima

anno della mia vita giovanile, e sono, anche off

nella vecchiaia, un mafioso.

C'è il Quirinale si Poler Mr. Schelle Postle che
vchiassoffi's i indentatori si' una cantantk kendk.
cu' process v'tomerethers → mo lentore.

G. P. Mellone e S. Morasca

Mafia

Roma, Enrico Vespucio, editore, 1911.

L'esperienza di misure drastiche che potessero anche
spingersi fino a vulnerare il diritto di proprietà,
era stato avvertito dalla classe politica italiana
non al fine per quanto concerna la ^{stessa} Ant.
lusione del settore problems Sol Capobaldo. H 23
Figino 1521 of deputato Michel aveva presentato
alle Camere un progetto che prevedeva varie forme
di interventi statali fra cui la espropriazione
definitiva, l'occupazione temporanea, l'obbligo
di concedere in enfiteusi e quelli di eseguire
strutture lavori di bonifica. Il governo
forse, mirando a legiferare nella materia
senza collegamenti col partito, lasciò che
il progetto Michel decadde. E' lo comunque
per un limitato periodo di tempo in cui,
per effetto di divisione in parlamento
nel paese, aveva provocato contrastanti
reazioni. I socialisti lo contestavano
inefficace nella sostanza e indirizzato
preziosamente a disturbare la pubblica amministrazione
Solle ~~problema~~ necessaria di soluzione. Anche
come l'esperienza che era naturalmente

invita ai proprietari si pure si desideravano emerg-
centemente per evitare di una proposta del governo.

Emerse fra le varie tesi di Battista in quel periodo
quella di Amleto Drago, un virace uomo politico
e tecnico di problemi idraulici,
che in giovinezza aveva aderito ai Fascisti.

Erano dei lavoratori, era stato poi deputato
socialista e ~~era~~ infine sarebbe diventato dem-
tore del Regno con proposta di Mussolini. A
Drago, che disponeva di few so sensibili.

Siciliana, vedeva lucidamente il problema
del latifondo siciliano come un problema di
cambi culturale e di prevalenti caratteri sociali
rispetto a quello economico. Il Drago sotto

condotta fino allora contro la figura del
feudatario prestava non aveva ragione di essere,
dato che era dovuta, nelle obiettivi contadini,
della economia agraria di allora, erano

tenuto più un elemento stimolatore di
progresso che di ritardo nella produzione di
Borelli. L'urgenza del feudo siciliano.

Un effetto di maggiore controllo era

nel campo dei suoi rapporti col Cavaliere Calam.
 Conetti del Drago erano Sereni & Tricani ^{in Aris}
 Serpieri, che fu la massima autorità facente
 nel campo di guerra, teorizzatore e traluzza
 Abramo e Feyrier; sostenuto con vigore di
 argomentazioni, che il problema agrario ^{in profilo} municipale
 era da considerarsi sotto ~~la~~ unitario e con
 come un insieme di elementi di trattoria
 separatamente, il forgiare a un certo
 momento si rivolge a iniziare la sua politica
 di anelli al Catifondo. La legge di colonizzazione
 Lione del Catifondo nel 1890. La legge di colonizzazione
 n. 1 avvenne però il testo di venire ^{pubblicata}
 quando finì in tante parti del mondo rombaro
 il cannone, e nel Italia di proficuarono Rombaro
 ricoperte. La propaganda fascista ^{travolta} Pesanti,
 Lione differenziate: dalla successata esaltazione
 settane in termini popolari da Sole Fontana
 che era allora professore di statistica all'uni-
 versità di Palermo e presidente di ^{mea} città
 tutti di cultura fascista, allo studio sereno e
 convincente di Giovanni Lorensoni. Nella sua
 monografia ⁱⁿ ~~del~~ Trasformazione e colonizzazione

Sul California ricorrono il Corcoran, promesso a peso
 della sua autorità a favore delle inviolabili, ma a
 chiacchiere ~~come dal resto~~ ^{senza effetto} ~~fra il ministro~~
 in quel modo che legge si propone di superare
 via la politica di rispetto della privata iniziativa
 via quella di espropriazione. Ai privati proprietari
 il governo pubblicamente diceva: voi avete, offri
 di attuare le colonizzazioni del vostro ^{offici} fondo
 con la garanzia di un'alta potenza, i.e. la legge
 dello Stato e l'ente appositamente creato
 (Ente di Colonizzazione del California ricorrono) in
 amichevolmente e finanziariamente in
 invece non ne avete copia o non ne avete la
 capacità, l'ente si sostituirà temporaneamente
 a voi nella esecuzione degli obblighi di bonifica e
 di restituire la proprietà a bonifica compiuta e
 soltanto l'operatore non sarebbe stato detto.
 Terminate. Ora il proprietario non potesse pagare
 le somme necessarie alla trasformazione, al fronte
 in luogo di ricorrere all'espropriazione, avrebbe
 restituito solo in parte la proprietà messa in feudo
 dall'ente, una parte resterebbe sarebbe stata
 restata più redditizia che nel passato, perché far

Confucio. Aggiunge il Lorenson: il questo modo
 perché si attira il Consiglio di Stefano Inciu che
 a suo tempo
 è morto, ave. Sette ~~age~~ operatori: "Verdile
 una parte dei vostri tenen, e inverte il rivato
 nei' intenzioni la cultura dei momenti". La
 Società del premio di emporio e tenen in caso
 di inadempimento restano sopra sul capo Secco
 operatori come un'innocenza tra' altri che aderenti,
 perché a fare in le stesse righe che avete,
 sparsi col senso e col fuoco, la mafia
 [Rivere: può' amato?] Per' imminente dopo
 fanno il ministero per la Costituzione
 uno studio di Carlo Rivin su le vicende del
Catfudo Siciliano che è con la indagine
 storica venne portata fino alla ~~Spagnola~~
 sulla legge del 19ho. Erano Secc legge, nel 19ho
 sortire il Rivin, che peraltro da' atto che
 la prima volta in Nolo si era svolto un
 tentativo di affiorare con mezzi coperti il
 problema ^{Paradiso} Sea isola, fu quello di imporre
 un unico sistema in una economia varia come
 quella italiana e tener tenen conto Secc

concrete possibili di sommarle e in Seel piccole aziende. Il Russo aveva certamente ragione di concludere offennendo che le opere pubbliche e private di Bouffa eseguit non avevano raggiunto lo scopo della trasformazione Seel antiche e fondatrici; così come aveva ragione di ~~concludere~~ constatare momentaneamente che, se non si fosse stata le interruzioni dovute alla guerra, entro un periodo di cinque o dieci anni la legge avrebbe potuto realizzare una trasformazione Seel economica una radicale.

L'articolo fa cedere al fondo dovea e ci si sull'onda del successo morale conseguito nella battaglia di sterminio della mafia. Effo invece finisce tardivamente e si esaurì e nel conto generale Seel difatta e rientrare

Quell'esperienza fa però fare l'altro che sterile di riflessione. Il Giurista italiano, che riconosce in un articolo apparso il 1 febbraio 1907 che era menziono Seel e propriati, nell'Seel riaffermazione del primo Seel, ma convalida di

7
Soubies finirà col regime non di formazione
ideologica diversa: T-e-u, Anago, Roman, Nap
secondo dopo avere la legge con Sels Seels (scopero
veniva colto con in quel filone storico, ~~che~~
~~tra le sue tante ma immedate stazioni, se~~
a significare che la logica Seels tecnica si
imponesse su ogni altra considerazione. Oppure
nel 1890 il Cominciò approssimando di 2.100.000 ettari
Soll' Istituto Centrale di Statistica relativa alle aziende
agricole censite nell'isola; abbiamo 452.419
aziende per una superficie di 2.101.000 ettari.
di questi solo 92 occupano ben 432.488 ettari,
cioè un quinto circa della superficie censita; di
questi 92 usano solo 164 che hanno una area
media tra i 500 e i 1.000 ettari per una area
complessiva di 109.166 ettari; superano i 1.000
1.000 ettari 54 aziende per complessivi 119.477 ettari.
Considerando la dimensione degli investimenti
capitoli che si rendono necessari per eseguire le
trasformazioni imposte dalla legge e 2.500.000 Seels
proprietà, che è necessaria e anche possibile
la necessità di un capitale europeo sarebbe
colpito al cuore il latifondo. La guerra e il
primo dopoguerra costituiscono un botto di
avvento oltre che per compensare motivi.

anch'è questo Seels
e approssimazione Seels moglie.

Caro Florio,

Mi ritengo a un
serzo di secolo di distanza
e se tu vorrai sacrificarti
a leggere - e il discorso e
le interviste e i commenti
potrai formarti idea del
l'entusiasmo che si profumava
che la proposta ebbe in Ita-
lia e al fronte, dove il "Popo-
lo d'Italia" che lo ripropose
con titolo su tutta la pagina
fu diffuso a centinaia di
migliaia di copie, così che
pochi settimane più tardi
nella mia lunga vita di
fatto il fronte potrei io
stesso constatare ciò che
aveva suscitato.

Il problema della terra
è immutato a 1/3 di secolo

1.6.1971.-

lativi alla rela-
getto Micheli con

ostro, in modo

Papà- già nell'a-

a Camera dei De-

blica, mio Padre

una relazione com

ima, e cioè nel

l latifondo, evi-

mente da mio Padre,

sua Sicilia, che

presa una lettera

1949.

STEVIO DRAGO

Stevio Drago

Caro Falcone,
rientrando a Riva, come tutte le sere,
dal mio lavoro a Trento, trovo la Tua cara
lettera. Puoi senz'altro contare sull'appoggio
di mia sorella e dei miei, che sono molto
amici anche di Seminara: quindi spedito
i fac-simile e appoggeranno anche tuo genero,

Prof. Tu
A que
So ricor
vieso a
o se ho
Ho a
Puoi mi
Telefonic
e legg'

parlare

seno

di disianza: solo
forma. In una
paga - un ufficio
cechico con un
contabile e un
me della banca
potra' avere
alla grande
E con proprio
e proprio
giornata la ripresa!

28.9.49.

Rapui.

Trento, 3.6.1971.-

Caro Falzone,

nella Tua lettera mi chiedi: "Hai documenti relativi alla relazione che Tuo Padre compilò nel 1921 intorno al progetto Micheli contro il latifondo siciliano?"

Con i documenti che Ti accludo in fotocopia, Ti dimostro, in modo inequivocabile, che mio Padre -il mio meraviglioso Papà- già nell'aprile del 1917 aveva presentato il suo progetto alla Camera dei Deputati. Di quel progetto, che scosse l'opinione pubblica, mio Padre aveva già parlato all' On. Salandra, presentandogli una relazione completata da studi scientifici: e tutto ciò l'anno prima, e cioè nel 1916. Se nel 1921 Micheli compilò una relazione sul latifondo, evidentemente scopiazzò su quanto già fatto precedentemente da mio Padre, Uomo che amò veramente l'Italia e in particolare la sua Sicilia, che deve annoverarlo fra i suoi più grandi figli.

Spero Ti siano utili i documenti che Ti allego, compresa una lettera autografa di mio Padre, scritta a me nel settembre 1949.

Ma gradirei sapere per cosa Ti servono questi dati.

Ti saluto caramente.

SILVIO DRAGO

Silvio Drago

Caro Falzone,
rientrando a Riva, come tutte le sere,
dal mio lavoro a Trento, ho ricevuto la Tua cara
lettera. Puoi senz'altro contare sull'appoggio
di mia sorella e dei miei, che sono molto
amici anche di Seminara: quindi spedisco
i fac-simile e appoggeremo anche Tuo genero,

Prof. Tricoli:

A questo punto, debbo farTi una confessione:
Io ricordo benissimo il Tuo nome, ma non
riesco a ricordare se fummo compagni di scuola,
o se hai più anni di me.

Ho compiuto in maggio 54 anni.

Puoi metterTi persona huente in contatto
telefonico con mia sorella Maria (860.371)
e leggerle questa mia lettera.

Ma, se preferisci, puoi farle
parlare da Leminara, al quale tutti i miei
sono affezionati. Auguri di successo!

Ti abbraccio caramente
Licio

Mafia e Magistratura d'altri tempi

Il terribile Giampietro

di Giuseppe Guido Loschiavo



Ho ricevuto in dono il Documento XXIII numero 2 *sexies* e *septies* (2039 pagine di grande formato), che racchiude la relazione conclusiva sul lavoro svolto dalla « Commissione Parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della Mafia in Sicilia » durante la V Legislatura Repubblicana e ad esso aggiungonsi precedenti non meno interessanti cinque volumi pubblicati sullo stesso argomento. Raffronto il documento allo sparuto fascioletto con il quale il Presidente della stessa Commissione per la IV Legislatura sintetizzò il lavoro d'inchiesta compiuto,

« considerazioni sulle cause storiche e sociologiche del fenomeno mafioso ».

Ignoro se le « considerazioni », testé ricordate, siano state integrate da altra ponderosa serie di documenti (ebbi notizia soltanto di particolari scrupolose censure mosse all'amministrazione della Giustizia dagli On. Deputati Mario Assennato e Giovanni Elkan, componenti della prima Commissione Parlamentare d'inchiesta); però, a giudicare dal tono della sintesi, devo ritenere che il lavoro della prima Commissione sia stato preparatorio a quello della seconda Commissione.

Nove anni di lavoro difficile, penoso aggiungo, dei quali i quattro relativi alla V Legislatura, a mio vedere, hanno acquisito prove preziosissime sia dal punto di vista storico sia da quello giudiziario e sociale per lo studio della criminalità etnica (siciliana) consociata.

Sono molto scettico su l'auspicato mezzo di debellamento della mafia ipotizzato nella costruzione del ponte sullo Stretto di Messina (così si legge nel pistolotto finale delle « considerazioni » della prima Commissione Antimafia), perché, seppure il ponte potrà essere reale cordone ombelicale fra l'Isola e il Continente, le vie della criminalità e del malcostume prescindono dai ponti sospesi o no e ineriscono ad elementi che i « fatti del giorno » offrono alla meditazione del cittadino consapevole e dei governanti responsabili.

Così, da nove anni democraticamente si combatte la mafia siciliana, la quale, pur chiamandosi « mafia », da venticinque anni non è

più il fenomeno criminoso etnico, che ha afflitto e affligge infama e diffama le oneste e laboriose popolazioni siciliane, essendo piuttosto mafia nazionale se non, addirittura, mafia internazionale.

Dal 1923 al 1933 il fenomeno fu combattuto con il ferro e con il fuoco, così fu scritto nei vecchi romanzi di cappa e spada, e poiché, mitridatizzato come le mosche trattate col D.D.T., il fenomeno da endemico è diventato epidemico e con virulenza aumentata, è bene oggi ricordare anche quel breve lasso di tempo durante il quale, seppure « ibernato », esso appariva scomparso e la tranquillità rallegrava le genti isolane.

E' di quell'epoca il Magistrato verso il quale (è il secondo dei sette rimasti nel mio cuore) il mio ricordo è costante e la mia gratitudine non si spegne: il Procuratore Generale della Corte di Palermo e coordinatore della repressione della mafia nelle province centro-occidentali della Sicilia, Luigi Giampietro.

Parlare di lotta alla mafia siciliana durante il regime fascista valeva, e vale anche ora, evocare il binomio Mori-Giampietro: « il Prefetto contadino », giusta la definizione del prof. Gaetano Falzone, e « il terribile Procuratore Generale ».

Che il pretendere sollecitudine diligenza senso di responsabilità fermezza nell'adempimento del dovere e il richiedersi condotta privata e pubblica specchiata dai magistrati da parte di Magistrato, che offriva quotidiano esempio di quelle doti o virtù, potessero creare discredito e addirittura fama di terribilità non riesco ancora a spiegarmelo: forse l'ipercritica individuale e i germi di una cripto-ribellione all'ordine nuovo instaurato ne erano stati causa prima.

Cosa certa è che amministratori di Giustizia e amministrati tremavano a sentire il nome del Procuratore Generale e i primi si affrettavano a rimuovere tutte le cause di un eventuale incontro con quel Superiore.

Era arrivato da Roma nel 1924 preceduto dalla fama di grande competenza e di durezza d'animo, e, come nella savana al ruggito del leone tutti gli animali zittiscono e tremano, così, nell'Isola, alla notizia della sostituzione del pacioso e paterno Procuratore Generale Marsico con il nuovo alto Magistrato, un brivido era corso per la schiena dei Magistrati, dei Funzionari, dei Collaboratori della Giustizia.

Quando ebbi, molto più tardi, l'onore di conoscere di persona e di stare accanto a quel Superiore, pur essendo io trepidante per la soggezione che mi incutevano il suo sguardo acuto e l'assenza di familiarità, mi chiedevo perché la gente, soprattutto i collaboratori e i dipendenti, mal lo vedessero se, adempiendo i propri doveri di magistrato e di cittadino, essi non ricevevano molestie e, invece, imprevisti riconoscimenti ed elogi.

L'istituto giuridico delle impugnazioni, che è garanzia per l'amministrazione della Giustizia, prima dell'arrivo di Giampietro era quasi ignorato: un po' per non aggravare il pesante lavoro giudiziario e molto per una tepidezza nel perseguire e punire i responsabili di reato.

Giampietro era dell'avviso che le pene da infliggere dovessero sempre essere proporzionate all'entità del fatto-reato e alla personalità del reo. « La mitezza — diceva — è considerata debolezza e rin-



OLIVETTI PER L'INFORMAZIONE

Macchine per scrivere elettriche e manuali • Addizionali e calcolatrici scriventi • Calcolatrici elettroniche scriventi • Macchine contabili e fatturatrici elettroniche • Computer • Terminali • Telescriventi • Sistemi per la raccolta e la trasmissione con terminali • Sistemi per il trattamento automatico dei dati per ingresso caratteri ottici e magnetici • Sistemi per la classificazione dei documenti • Sistemi metallici per ufficio • Macchine per il controllo numerico per macchine a sili.

galluzzisce i criminali. La severità è, invece, freno ».

Non apprezzava la riforma delle sentenze di condanna da parte delle Magistrature di appello con la diminuzione delle pene inflitte e non gradiva le assoluzioni per « insufficienza di prove ». « Si escluda la responsabilità quando non si voglia o non si possa condannare... Che cosa sono questi "compromessi" con la coscienza!... ».

Da ciò la barzelletta, che veniva sussurrata negli ambulacri giudiziari: « Giampietro ogni mattina è solito ascoltare la messa e ricevere la comunione. Un giorno, attendendo in chiesa che un penitente terminasse la confessione, seduto presso la bussola, ode la voce del sacerdote: "Ego te absolvo". Giampietro scatta in piedi e, puntando l'indice verso il confessionale, grida: "Ed io appello" ... ».

Secondo la sensibilità l'ascoltatore si smascellava o sorrideva a denti stretti; poi diffondeva la barzelletta.

Comunque, la sventagliata delle impugnazioni, che umiliavano il criterio di giustizia dell'artefice della sentenza, in breve tempo proporzionò davvero le pene, equilibrò le decisioni, e queste, sovente, avrebbero dovuto essere impuginate dallo stesso Procuratore Generale per « eccessività ». Ma il comportamento dei giudici era dovuto al male inteso spirito di volersi uniformare allo "stile" del Superiore. E lo chiamo "male inteso" perché a conoscere davvero quel Magistrato, tutti avrebbero avuto il dovere di tentare di uguagliarlo.

Era, infatti, severo perché voleva che la Legge fosse per tutti eguale, ed era duro perché, applicando le norme legislative, relegava in carcere gli imputati. Nessuno, però, ricordava che severità e durezza erano garanzie per gli onesti e che, quantunque egli diffondesse intorno a sé trepidazione e paura, mai aveva agito in mala fede e mai consapevolmente aveva perseguitato un innocente.

Da « piccolo Pretore » Giampietro mi trasferì alla Procura di Caltanissetta e mi diede l'incarico di rappresentare l'accusa presso quelle Corti di Assise, le quali, dato il momento storico, funzionavano a pieno vapore, senza soste, tutto l'anno. Spesso mi arrivavano encomi per le requisitorie pronunziate ed essi mi erano sprone ad intensificare e migliorare la mia attività professionale.

Allora non conoscevo il Superiore, da tutti temuto, e mi ero astenuto per *metus* reverenziale di presentarmi a lui per i cosiddetti "atti di omaggio", scodinzolante visita formale, che mi erano sempre apparsi manifestazione cortigianesca.

Poi la mia famigliuola fu distrutta e dovetti tornare nella casa paterna in Palermo. Ma, per accudire alla mia figliuola e assistere a mia volta i genitori ormai vecchi, mi si rendeva indispensabile lasciare la piccola città di provincia per il capoluogo dell'Isola. Al Ministero, in Roma, nicchiavano.

Tornai così al vecchio Palazzo Aiutamicristo, sede della Procura Generale in Palermo, nell'ufficio dove, sei anni prima, pretorino, avevo conosciuto il bonario Marsico.

Nello stesso piccolo ambiente ovattato, oscuro, dalle pareti damascate in rosso, nel quale poltrone sedie divano erano occupati da mucchi enormi di fascicoli processuali (Giampietro rivedeva tutto, postillava tutto prima di apporre la sua firma) nella luce sciabolata dal lume sul tavolo vidi un omino magro, dagli occhi di acciaio, dal naso grande affilato arcuato come becco di rapace.

Telefono 723.333

Casella Postale 3549 - 20100 Milano

Telegr.: Ecostampa - Milano - C/C/Postale 3/2674

GLI ORATORI DEL GIORNO

VIA COLLI DELLA FARNESINA 144 PAL. I

SET. 1972

00194 ROMA

- OTT. 1972

L'ECO DELLA STAMPA - MILANO - L'ECO DELLA STAMPA - MILANO
DELLA STAMPA - MILANO - L'ECO DELLA STAMPA - MILANO - L'ECO
STAMPA - MILANO - L'ECO DELLA STAMPA - MILANO - L'ECO DELLA
MILANO - L'ECO DELLA STAMPA - MILANO - L'ECO DELLA STAMPA
L'ECO DELLA STAMPA - MILANO - L'ECO DELLA STAMPA - MILANO
DELLA STAMPA - MILANO - L'ECO DELLA STAMPA - MILANO - L'ECO
STAMPA - MILANO - L'ECO DELLA STAMPA - MILANO - L'ECO DELLA
MILANO - L'ECO DELLA STAMPA - MILANO - L'ECO DELLA STAMPA

« Dica... Dica... » — sbrigativamente ordinò.
Ero intimidito, la voce non mi usciva dalla strozza.

« Dica... Dica... » — sollecitò.

Gli esposi il desiderio di essere « applicato » se non trasferito alla Procura di Palermo per la particolare condizione familiare, in cui mi trovavo, e gli palesai la resistenza ministeriale.

« Domani partirò per Roma. L'attendo alle nove in Via Cavour dinanzi l'Albergo D'Azeglio, fra due giorni » — mi stese la mano, piccola, asciutta, e abbassando gli occhi sulle carte mostrò di ignorarmi.

Mormorai a stento un « grazie » e, rinculando, uscii dal gabinetto rosso.

Incrociavo già da mezz'ora davanti all'ingresso dell'albergo, alorché, e non era scoccata l'ora prefissa, vidi uscire dal portone del palazzo adiacente al D'Azeglio Giampietro. Lo sguardo duro sembrava addolcito e un sorrisetto gli sfiorava le labbra.

« Puntuali, eh?... Andiamo ».

Salimmo su una botticella e rumorosamente arrancammo su i selci romani per le vie e viuzze che conducevano a Palazzo Firenze, allora sede del Ministero di Grazia e Giustizia.

La Via Crucis per i corridoi del Ministero era favorita dalla presenza del mio accompagnatore, già Capo Gabinetto di non so quale Guardasigilli, ben conosciuto dagli uscieri, i padroni del luogo; però gli approcci per il trasferimento non destavano interesse.

Chi ero io? Un giovane magistrato di una lontana piccola città di provincia, all'epoca malfamata per la criminalità, sconosciuto al Ministero, senza meriti fuorché quello di essere accompagnato dal Superiore.

« Una buona azione per farsi perdonare da Dio le cattive » aveva commentato a Palermo un collega, a cui avevo riferito l'appuntamento romano con Giampietro.

« Puja risolverà tutto » — incoraggiò il Superiore.

Il Capo Gabinetto, esuberante, pletorico, pianse al racconto del mio lutto e Giampietro dovette confortarlo mentre io ero angustiato dalla dolorosa coincidenza. La conclusione fu ch'egli nulla poteva fare per me, arbitro del mio trasferimento essendo esclusivamente il Direttore Generale del Personale.

Giampietro si era rabbuiato in volto. Intuivo che era deluso dal colloquio.


« Nulla posso fare... Ne sono dolente davvero... A te, Giampietro, non diranno no... » — e con sonore pacche sulle spalle ci spinse nel corridoio.

Passammo dal Direttore Generale. Qui al pathos del Capo Gabinetto si contrappose una inqualificabile incomprensione: « Che cosa importa all'Amministrazione della Giustizia che voi siate vedovo?... Siete oggi a Roma? Divertitevi, distraetevi... e tornate poi alla vostra sede.

« Ma io non posso mantenere due famiglie... ».

« I vostri genitori staranno con voi a Caltanissetta. Niente da fare... — concluse tappando la bocca al mio accompagnatore —. Trattenevi qualche giorno a Roma e divertitevi... Vi farà bene... ».

Sentii montarmi il sangue alla testa... Mi trovai addosso all'alto



OLIVETTI PER L'INFORMAZIONE

Macchine per scrivere elettriche e manuali • Ad-
dizionatrici e calcolatrici scriventi • Calcolatrici
elettroniche scriventi • Macchine contabili e fat-
turatrici elettroniche • Computer • Termi-
nali • Telescriventi • Sistemi per la raccolta e
la trasmissione con terminali • Sistemi per
il trattamento automatico dei documenti con car-
atteri ottici e magnetici • Sistemi per ingresso
dati • Sistemi per l'archiviazione e la classifica-
zione dei documenti • Sistemi metallici per
ufficio • Macchine per il controllo numerico per
controllo numerico per macchine a sili.

funzionario gridando: « E voi siete anche Magistrato?! ».

Giampietro mi aveva afferrato per un braccio e mi aveva trascinato fuori dall'ufficio. Era pallido. Con voce distaccata: « Non ricordare quello che qui si è detto — mi disse —. Tu non tornerai a Caltanissetta. Rimarrai a Palermo e, frattanto con i miei poteri ti chiamerò alla Procura Generale ».

Il « terribile » Giampietro mi aveva parlato con il "tu" e generosamente aveva superato le meschine remore burocratiche.

Così conobbi Giampietro e vissi accanto a Lui in Palermo fino a che compì i settanta anni e, senatore, fu collocato a riposo.

Però i mesi trascorsi nel Palazzo Aiutamiristo mi furono mesi di preparazione spirituale e professionale: dalle otto del mattino fino alle ventuno ero al lavoro. La frugale colazione la consumavo nelle adiacenze della Procura Generale: ai Pannieri dal famoso gelataio o in piazza San Francesco dal "guastellaro" (il focacciaio) di fama nazionale. Qualcuno dei lettori, maturo adesso quanto me, comprenderà la portata di questi riferimenti.

Facevano corona a Giampietro eminenti Magistrati, che mi furono tutti affettuosamente incoraggianti: La Loggia, il Marchese Stazzone, Scaduto, Tecce, Cristoforo de Villa, Forestieri, Della Mura, Claudio Rizzo, Paolo Aprile... Però io avevo, fra tutti, la ventura di essere proprio da presso a Giampietro e poiché non avevo "la firma", cioè non potevo firmare per il mio grado professionale gli atti giudiziari dell'Ufficio Superiore, le requisitorie, da me redatte, erano firmate proprio da Lui, dal Capo; di conseguenza, erano i processi più gravi che mi venivano affidati, e in quantità inversamente proporzionale alla mia età ed alla mia esperienza.

Perché scrivo questi ricordi? Per ricordare il tempo della mia lontana giovinezza? No. Li scrivo per rendere giustizia, perché si renda giustizia, alla memoria di un magistrato, Giampietro, che a torto fu diffamato in vita e in morte per avere atteso alla seconda campagna di repressione della mafia siciliana, e del quale, adesso, secondo le conclusioni della faticosa inchiesta della Commissione Antimafia, immortalata nei Documenti da me ricordati, non si può non riconoscere la saggezza il coraggio lo scrupolo nell'adempimento del dovere compiuto.

La famigerata "ibernazione", vocabolo fantasciente ricordato a proposito del debellamento della mafia nella Sicilia di quarant'anni addietro, "ibernazione" che, se continuata avrebbe eliminato veramente, per lo meno in Sicilia, le consorterie ("cosche") mafiose, non era stata vessazione angarica da parte della Magistratura, chiamata a reprimere (e non a prevenire) i delitti tipici, propri di una associazione "inesorabile" nelle manifestazioni e deviazioni.

Non fu Giampietro persecutore ingiusto ed esecutore di ordini illegittimi. La verità è che, talvolta, coloro che avevano il dovere di informarlo sugli atti istruttori compiuti, o per indolenza o per apparire intonati alla severità del superiore, tacevano o attenuavano l'essenza dell'indagine istruttoria. Dal che derivava che, in udienza, si avevano, poi, clamorose assoluzioni di gente che per molti anni era rimasta in carcere "per volere" o "per colpa", così si diceva, del Procuratore Generale Giampietro.

Nei primi sei mesi, trascorsi accanto al grande Magistrato, que-

Telefono 723.333

Casella Postale 3549 - 20100 Milano
Telegr.: Ecostampa-Milano - C/C/Postale 3/2674

GLI ORATORI DEL GIORNO
VIA COLLI DELLA FARNESINA 144 PAL. 1
00194 ROMA

SET. 1972

OTT. 1972

L'ECO DELLA STAMPA - MILANO - L'ECO DELLA STAMPA - MILANO
DELLA STAMPA - MILANO - L'ECO DELLA STAMPA - MILANO - L'ECO
STAMPA - MILANO - L'ECO DELLA STAMPA - MILANO - L'ECO DELLA
MILANO - L'ECO DELLA STAMPA - MILANO - L'ECO DELLA STAMPA
L'ECO DELLA STAMPA - MILANO - L'ECO DELLA STAMPA - MILANO
DELLA STAMPA - MILANO - L'ECO DELLA STAMPA - MILANO - L'ECO
STAMPA - MILANO - L'ECO DELLA STAMPA - MILANO - L'ECO DELLA
MILANO - L'ECO DELLA STAMPA - MILANO - L'ECO DELLA STAMPA

sti firmò oltre seicento requisitorie, da me redatte.

Erano tutte requisitorie di rinvio a giudizio?

Da un severo Pubblico Ministero, crudele come si mormorava, si doveva prevedere un siffatto comportamento, anche quando fosse prevedibile l'assoluzione in giudizio, per tenere lontana dal consorzio civile il più possibile gente pregiudicata o indesiderabile.

Prima di redigere la requisitoria riferivo al Superiore sull'istruzione compiuta: la mia relazione era particolareggiata sia sulle prove di accusa che su quelle offerte dai difensori degli imputati.

Giampietro nei primi incontri mi domandava: « Ebbene? Che cosa faresti? ».

« Eccellenza, in qualità di Pubblico Ministero sosterrai l'accusa; chiederai, quindi, il rinvio a giudizio... ».

« Bene. E da giudice che faresti? ».

« Eccellenza, da giudice non mi sentirei di condannare ».

« Ed allora?... Chiedi il proscioglimento... ».

Dopo i primi giorni di assuefazione ero solito, a conclusione della mia relazione orale, esprimere il mio parere da giudice e poche volte il Superiore mi fu discordo. Circa quattrocento furono, durante i sei mesi, le requisitorie di proscioglimento mentre su i rinvii a giudizio si ebbe una quasi totale conformità da parte dei Giudici.

Quando giunse l'ora del congedo, attivissimo e lucido essendo, Giampietro mi disse: « Ho settanta anni e per Legge devo lasciare ormai il mio lavoro. Questo è per me la punizione... Sappi che, molti anni addietro, fui io uno dei fautori della riduzione dei limiti di età per i magistrati, i quali potevano rimanere in servizio fino a settantacinque anni. Fu pretesto lo svecchiamento dell' "apice" della gerarchia; in realtà era il desiderio dei giovani magistrati, fra i quali ero io, di conseguire rapidamente i posti direttivi... Adesso riconosco di avere agito male, perché so che alla mia età si può servire ancora e bene la Giustizia... Buona fortuna a te, figliuolo ».

Durante i mesi trascorsi con Lui, anche mio Padre mi aveva lasciato e la mia vita familiare era diventata più difficile. Giampietro, consapevole del mio smarrimento, mi aveva a modo suo, cioè con il lavoro più intenso, voluto più vicino. L'avermi chiamato « figliuolo » era riconoscimento che Egli aveva inteso i miei sentimenti di devozione e di gratitudine, e che sapeva, altresì, di avermi veramente insegnato ad intendere la Giustizia e la sua amministrazione, di avermi reso vero Magistrato come Lui: creatura dissimile dagli amministrati, libera, scevra di « complessi » ovvero di « subordinazioni, obbedienze politiche », serva, — e non suoni questo vocabolo disprezzo o offesa — della Legge, esempio costante alla società di esaltazione dei valori morali e spirituali.

Questo appresi dal « terribile Giampietro » nell'epoca oggi chiamata "dittatoriale", dal Magistrato che applicava la Legge con palese severità e, anche, con una umanità ignorata dai più.

GIUSEPPE GUIDO LOSCHIAVO



OLIVETTI PER L'INFORMAZIONE

Macchine per scrivere elettriche e manuali • Addizionali e calcolatrici scriventi • Calcolatrici elettroniche scriventi • Macchine contabili e fatturatrici elettroniche • Computer • Terminali • Telescriventi • Sistemi per la raccolta e la trasmissione con nastri • Sistemi per il trattamento automatico dei documenti con caratteri ottici e magnetici • Sistemi per l'ingresso dati • Sistemi per l'archiviazione e la classificazione dei documenti • Sistemi metallici per ufficio • Macchine per il controllo numerico per macchine a sili.